



MINUTA

SCARICATO

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV

Roma,

10 GEN. 2012

Prot. N. 0000191
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:
n.

All' Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali
Piazza Cavour, 25
00193 ROMA

All' Associazione Nazionale Comuni
Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

All' Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA

OGGETTO: precisazioni in ordine alla corretta
interpretazione di talune disposizioni normative
con riguardo ai segretari comunali e provinciali.

e, per conoscenza:

All' Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e
Territoriali
Direzione Centrale Uffici Territoriali
del Governo e Autonomie Locali
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA


Al vick
uff. IV
Zani

10 GEN. 2012

Pervengono allo scrivente numerosi quesiti in ordine alle corrette modalità di applicazione - con riguardo alla figura dei segretari comunali e provinciali - dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 133/2010, nonché dell'art. 4, comma 26, della legge n. 183/2011.

In merito si fa presente quanto segue:

- la disposizione recata dal citato art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 – laddove fa riferimento al concetto di trattamento economico complessivo – comprende sia i diritti di segreteria relativi all'attività rogatoria dei contratti nell'interesse dell'ente, sia la remunerazione per il c.d. “scavalco” da parte dei segretari: trattasi infatti di istituti che hanno effetto sulla dinamica retributiva e che, di conseguenza, concorrono al raggiungimento della soglia di reddito oltre la quale si applicano le decurtazioni previste dalla norma richiamata;
- la norma recata dall'art. 4, comma 26, della legge n. 183/2011 ha la funzione di mettere fine a ricorrenti distorsioni riscontrate nell'applicazione del c.d. “galleggiamento” (art. 41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001) e rispecchia la posizione più volte espressa in passato dallo scrivente, in pieno accordo con l'Aran e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. La disposizione si caratterizza quindi per essere meramente interpretativa e non innovativa: di conseguenza – salvo la presenza di sentenze passate in giudicato - la norma non ha l'effetto di attribuire legittimità a comportamenti non corretti adottati in passato, né di giustificare il mancato recupero di quanto indebitamente erogato sulla base di applicazioni distorte della norma contrattuale di riferimento.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Reto Canzio